

ENTI NON COMMERCIALI

Cinque per mille: procedura “automatica” ma non per tutti

di Luca Caramaschi

Con la [circolare n. 5/E/2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2015 ([articolo 1 comma 154 L. 190/2014](#)) in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per l'iscrizione alla procedura del **cinque per mille**. In particolare la circolare prende le mosse dal [D.P.C.M. datato 7 luglio 2016](#) con il quale vengono modificate le disposizioni in precedenza contenute nel [D.P.C.M. datato 23 aprile 2010](#) che, fino al 2016, ha disciplinato le procedure di accesso al **contributo** del cinque per mille.

Le novità, che quindi si applicano “*a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016*” sono la diretta conseguenza di quel processo di stabilizzazione del contributo che ha portato a:

1. eliminare, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, l'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del **cinque per mille** e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
2. istituire un apposito **elenco** degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Da quanto detto sopra, quindi, si evidenzia che le **semplificazioni** introdotte non riguardano tutti i soggetti che potenzialmente possono richiedere l'iscrizione, bensì si rivolgono solo a quelli che per lo scorso anno finanziario hanno seguito il tradizionale *iter* già previsto per il passato, e che da ora in avanti dovrà essere osservato da coloro che intendono **per la prima volta** accedere al beneficio.

Per i soggetti che hanno fatto la richiesta di iscrizione per la prima volta nel 2017 rimane pertanto in vigore il fondamentale **adempimento** che dovranno necessariamente espletare entro il prossimo **30 giugno 2017**, ovvero l'invio a mezzo lettera raccomandata (o in alternativa a mezzo PEC) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti di ammissione all'elenco. I **destinatari** di questa dichiarazione restano comunque diversi a seconda della natura dell'ente richiedente e cioè la DRE competente per territorio per le organizzazioni di volontariato e gli uffici territoriali del CONI competenti per territorio nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche.

Resta per tali soggetti impregiudicata la possibilità di **sanare** entro il successivo 2 ottobre 2017 eventuali omissioni dell'adempimento in scadenza al 30 giugno 2017, mediante

fruizione dell'istituto della **remissione in bonis** (istituto che prevede il pagamento tramite F24 della sanzione pari ad euro 250 mediante utilizzo del codice tributo "8115").

Scorrendo i chiarimenti della [circolare n. 5/E/2017](#), che di seguito si descrivono, si comprende tuttavia che vi sono anche altri casi nei quali occorre presentare entro il prossimo 30 giugno 2017 la richiamata dichiarazione sostitutiva: si tratta di quelle situazioni nelle quali la dichiarazione precedentemente inviata perde di **efficacia** a seguito di variazione di taluni elementi in essa contenuti.

Variazione del legale rappresentante

Con riferimento all'eliminazione degli adempimenti la [circolare n. 5/E/2017](#), al paragrafo 1.3., ricorda che nel caso di **variazione del legale rappresentante** rispetto all'esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente **"perde efficacia"**.

Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare, con le modalità e i termini previsti dal [D.P.C.M. 23 aprile 2010](#) (e quindi entro il 30 giugno tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata) una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del **contributo**.

Come già ricordato in precedenza resta possibile, anche nel caso di questo adempimento, beneficiare dell'istituto della **remissione in bonis** che prevede l'esecuzione tardiva dell'adempimento entro il successivo 30 settembre (che per il 2017 va al 2 ottobre in quanto il giorno 30 settembre cade di sabato) mediante il pagamento di una sanzione pari a 250 euro.

Iscrizione nell'elenco permanente degli iscritti

Il documento di prassi in commento precisa che l'inserimento **automatico** nell'elenco entro il 31 marzo di ciascun anno (con possibilità di correzioni entro il successivo 20 maggio) vale ai fini dell'iscrizione dell'ente al riparto del **cinque per mille**, ma non ai fini dell'ammissione al beneficio. Restano, di conseguenza, sia la pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi che quella dei soggetti esclusi dal beneficio per ciascun esercizio finanziario.

Revoca iscrizione e recupero del contributo

Nel caso di sopravvenuta **perdita dei requisiti** per l'accesso al beneficio il rappresentante

legale dell'ente è tenuto a trasmettere all'amministrazione competente la **revoca** dell'iscrizione, con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.

In assenza di revoca, ricorda la [circolare n. 5/E/2017](#), il contributo **indebitamente** percepito viene recuperato con obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato ISTAT e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del **contributo**.

Procedura tradizionale per i casi di prima iscrizione

Con la [circolare n. 5/E/2017](#) viene quindi opportunamente precisato che per coloro che richiedono per la prima volta l'accesso al contributo del **cinque per mille** o per coloro che non risultano iscritti automaticamente nell'apposito elenco entro il 31 marzo, è necessario porre in essere la **tradizionale procedura** di iscrizione da effettuarsi con le modalità e i termini già previsti dal [D.P.C.M. 23 aprile 2010](#).

I termini evidenziati nella citata [circolare n. 5/E/2017](#) sono quindi, sia per gli enti di volontariato che per le associazioni sportive dilettantistiche:

- **l'8 maggio 2017** (termine prorogato in quanto il giorno 7 cadeva di domenica) quale termine ultimo per la presentazione dell'istanza telematica;
- **il 30 giugno 2017** quale termine ultimo per presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla DRE (per gli enti di volontariato) e all'ufficio CONI (per le associazioni sportive dilettantistiche), competenti per territorio.

Anche il documento di prassi conferma la possibilità di fruire dell'istituto della **remissione in bonis** introdotto dall'[articolo 2, comma 2, del D.L. 16/2012](#).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >